

Ordine n°  
Progetto  
ESERCIZIO 2015

Gentile Dott.

Roma, -----

**Oggetto: Contratto di lavoro autonomo in regime di Collaborazione Coordinata e Continuativa**  
art.409, n.3 del Codice di Procedura Civile  
TRA

Il Consorzio Nazionale Interuniversitario per le Scienze del Mare, di seguito indicato come CoNISMa, codice fiscale n. 01069050993, con sede in Roma piazzale Flaminio, n° 9, rappresentato dal Presidente Prof. Angelo Tursi, nato a Taranto (TA), il 7 marzo 1951, domiciliato per la carica in piazzale Flaminio, n° 9,

E

la Dott.ssa -----, codice fiscale -----, di seguito indicato come collaboratore,

PREMESSO

che, secondo quanto previsto dal *Regolamento recante disciplina per il conferimento di incarichi di collaborazione*, approvato in via preliminare dalla Giunta Amministrativa nella seduta del 13 maggio 2008;

il prof.-----, nell'ambito del progetto ----- commissionato al Conisma da----- ha formalizzato la richiesta di provvedere all'affidamento di un incarico ad un esperto per lo svolgimento dell'attività prevista dal successivo art. 2;

· non essendo possibile far fronte, con le competenze proprie del personale dipendente in servizio allo svolgimento dell'attività prevista il CoNISMa ha, pertanto, la necessità di affidare ad un collaboratore esterno un incarico di lavoro autonomo concernente una prestazione straordinaria e temporanea

· sono state espletate le procedure previste per la selezione del soggetto a cui conferire l'incarico, tramite avviso n° ----- pubblicato sul sito del Consorzio in data -----;

· a seguito del procedimento svolto, la Dott.ssa----- è risultata assegnataria dell'incarico come risulta da relativo verbale della Commissione di valutazione.

PREMESSO INOLTRE CHE

· il collaboratore - con la sottoscrizione del presente atto - dichiara sotto la propria personale responsabilità:

\*di non essere in stato di quiescenza alla data del presente incarico (in base al dettato dell'art. 6 del Decreto Legge n.90 del 24-06-2014)

\* la totale insussistenza di incarichi, ruoli o mansioni in alcun modo incompatibili con lo svolgimento del presente incarico e, qualora - nella vigenza del presente incarico - dovessero sopravvenire fatti nuovi di incompatibilità, si obbliga a darne immediata comunicazione scritta al CoNISMa.

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Le premesse di cui sopra costituiscono parte integrante del presente atto.

ART. 1 - RAPPORTO

Le parti si danno reciprocamente atto che viene tra loro stipulato, ai sensi dell'art.409, n.3 del codice di procedura civile, un contratto di lavoro autonomo di **Collaborazione Coordinata e Continuativa** consistente nello svolgimento di una attività con le modalità ed i termini congiuntamente convenuti e di seguito esplicitati.

ART. 2 - OGGETTO DELLA PRESTAZIONE

L'oggetto della prestazione è il seguente:

"-----"

ART. 3 - MODALITA' DI ESECUZIONE DELLA PRESTAZIONE

Il collaboratore si impegna ad eseguire la prestazione personalmente, senza alcun vincolo di subordinazione né obbligo di orario, in piena autonomia tecnica ed organizzativa.

Le prestazioni di cui al presente contratto non determinano rapporto di subordinazione gerarchica in quanto il prestatore non esegue ordini puntuali e specifici, ma, nell'ambito delle direttive generali e delle indicazioni impartitegli dal CoNISMa, ha piena autonomia di organizzare la propria attività con le modalità che ritiene più opportune, in vista ed in funzione del raggiungimento dei risultati che gli sono stati commissionati.

Il collaboratore, per l'espletamento delle attività oggetto del contratto, deve garantire la propria presenza ogni qual volta si rendesse necessario per assicurare la realizzazione dell'attività.

#### ART. 4 - DURATA DEL CONTRATTO

#### **L'incarico avrà inizio il giorno ----- e terminerà il giorno -----.**

Il CoNISMa, ove ravvisi un motivato interesse e fermo restando l'accertata disponibilità di risorse nel budget di pertinenza, può rinnovare il presente contratto, estendendo le prestazioni richieste.

#### ART. 5 - COMPENSO, TRATTAMENTO FISCALE, PREVIDENZIALE ED ASSICURATIVO E MODALITA' DI PAGAMENTO

Le parti convengono che il compenso dovuto per l'espletamento della collaborazione viene determinato in

**€ 0,00**

(euro -----/00)

al lordo delle ritenute fiscali, previdenziali ed assicurative a carico del percipiente, da corrispondersi come segue:

- n.....ratei mensili posticipati.

Le parti convengono che il corrispettivo è proporzionato alla qualità e alla quantità del lavoro.

Il compenso suddetto rientra ai fini del trattamento fiscale, previdenziale ed assicurativo tra i redditi assimilati al lavoro dipendente di cui all'art. 50 comma 1 lettera c bis) del TUIR e successive modificazioni ed integrazioni, e sarà pertanto assoggettato dal CoNISMa:

· all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) da calcolarsi con le aliquote per scaglioni di reddito ai sensi dell'art. 11 del TUIR e successive modificazioni ed integrazioni usufruendo, se spettanti, delle detrazioni di cui agli artt. 12 e 13 ("Detrazioni per carichi di famiglia ed "altre detrazioni") del predetto TUIR;

· alle addizionali regionali e comunali all'IRPEF ai sensi rispettivamente dell'art. 50 del D. Lgs. 446/97 e dell'art. 1 del D. Lgs. 360/98 e successive modificazioni ed integrazioni;

· al contributo previdenziale INPS gestione separata ai sensi dell'art. 2 comma 26 e seguenti della legge 335/1995 e successive modificazioni ed integrazioni, di cui 1/3 a carico del collaboratore e 2/3 a carico del CoNISMa;

· al trattamento assicurativo INAIL ai sensi dell'art. 5 del D. Lgs. 38/2000 e successive modificazioni ed integrazioni di cui 1/3 a carico del collaboratore e 2/3 a carico del CoNISMa.

Il compenso, inoltre, ai sensi degli artt. 10 bis e 16 del D. Lgs. 446/97 rientra nella base di calcolo per l'IRAP dovuta dal CoNISMa.

Il collaboratore dichiara ad ogni effetto che nella determinazione del compenso ha valutato ogni e qualsivoglia elemento che possa influire sullo stesso. Al collaboratore sarà, comunque, corrisposto il trattamento di missione per lo svolgimento delle attività autorizzate dal CoNISMa, necessarie all'espletamento dell'incarico. Il trattamento di missione spettante è quello previsto da *Regolamento di missione* del Consorzio, del quale il collaboratore dichiara di averne preso visione.

Al collaboratore non spetterà alcuna indennità di fine servizio al termine del presente contratto di collaborazione.

**Il compenso verrà corrisposto tramite (segnare con una crocetta la modalità di pagamento):**

**Bonifico** (opzione valida solo per i possessori di un conto personale o cointestato)

Banca -----

IBAN IT -----

**Assegno circolare non trasferibile** (opzione valida solo per i non possessori di un conto personale o cointestato)

Il CoNISMa non sarà in alcun modo responsabile nel caso di variazioni alle modalità di pagamento richieste dal collaboratore e non portate a conoscenza del CoNISMa con mezzi idonei.

#### ART. 6 - SUPERVISIONE E VERIFICA DELLE ATTIVITA' SVOLTE

L'attività svolta dal collaboratore nell'ambito del presente incarico, sarà soggetta a verifica da parte del supervisore per valutare il corretto svolgimento dell'incarico e la coerenza dei risultati conseguiti rispetto agli obiettivi affidati.

Qualora i risultati delle prestazioni fornite dal collaboratore risultino non conformi a quanto richiesto sulla base dell'incarico ricevuto, ovvero parzialmente soddisfacenti, ovvero siano del tutto insoddisfacenti, il supervisore, prof.----- può, in alternativa, richiedere al collaboratore di integrare i risultati entro congruo termine che verrà congiuntamente concordato in base alle esigenze emerse (e comunque non superiore a 30 giorni), oppure può risolvere il contratto per inadempienza, secondo quanto previsto al successivo art. 8.

#### ART. 7 - SOSPENSIONE

È causa di sospensione dell'incarico la malattia superiore ai trenta giorni; in tale caso il contratto viene sospeso e riprenderà a decorrere dal venir meno della causa di sospensione, salvo il caso in cui, al tempo della cessazione della causa di sospensione, l'obiettivo per il quale è stato conferito l'incarico sia stato raggiunto.

È altresì causa di sospensione dell'incarico la maternità, per la cui disciplina si rinvia all'art. 66 del D. Lgs. 276/03 e al Decreto del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale del 12 luglio 2007.

#### ART. 8 - RECESSO

Ciascuna delle parti firmatarie del presente contratto individuale può recedere dal contratto medesimo. Il CoNISMa può recedere, in qualsiasi momento, dal presente contratto qualora siano emersi oggettivi profili di inidoneità professionale del collaboratore e qualora si verificino gravi inadempimenti contrattuali; sospensione ingiustificata della prestazione superiore a 15 giorni; commissione da parte del collaboratore di reati previsti dall'art. 15 della legge n. 55/90 e successive modificazioni (legge antimafia); danneggiamenti a terzi o al CoNISMa imputabili a dolo o colpa grave; furto di beni da parte del collaboratore; inosservanza da parte del collaboratore degli obblighi e divieti stabiliti nel contratto. Nel caso di risoluzione del contratto, con esclusione della scadenza contrattuale, o nel caso di recesso, le parti devono darne motivata comunicazione mediante raccomandata A/R con effetto immediato

Sia nel caso di risoluzione, sia di recesso, il collaboratore ha diritto al pagamento dei compensi maturati; ma in caso di recesso anticipato da parte del collaboratore, al compenso come sopra determinato, si applica, a titolo di penale, una detrazione fino a un massimo del 10% di quanto spettante

Qualora, secondo le previsioni e le definizioni legislative, nonché la giurisprudenza di merito e di legittimità in materia, si concreti la fattispecie riconducibile alla c.d. "giusta causa", le parti possono recedere immediatamente dal medesimo contratto, senza alcun preavviso, fatti salvi ulteriori pretesi ed eventuali diritti in capo ai contraenti medesimi

**ART. 9 - PROPRIETA', RISERVATEZZA DEI RISULTATI**

Il lavoro svolto ed i risultati dello stesso sono di esclusiva proprietà del CoNISMa. Pertanto il collaboratore non può avvalersi di detto lavoro per altri scopi nè portarlo a conoscenza di altri Enti o persone o divulgarlo se non con espressa preventiva autorizzazione scritta del CoNISMa ed indicando comunque che detto lavoro è stato svolto per conto del CoNISMa.

Tutti i dati e le informazioni di carattere tecnico-amministrativo o scientifico di cui il collaboratore entrerà in possesso nello svolgimento dell'incarico di cui trattasi dovranno considerarsi riservati.

**ART. 10 - RESPONSABILITA' E DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA**

Il CoNISMa è esonerato da ogni responsabilità in relazione a danni causati dal collaboratore a persone e/o cose in corso di contratto.

Il collaboratore si dovrà adeguare obbligatoriamente alle norme antinfortunistiche, sicurezza ed igiene sul lavoro, di cui al D.Lgs. 81/08, adottate dal CoNISMa sul luogo di lavoro, nonché alle altre misure di prevenzione previste dalla legge. Il collaboratore è iscritto all'INAIL e pertanto assistito da tutela infortunistica da parte del CoNISMa per tutta l'attività svolta relativa al presente contratto.

**ART. 11 - NORME DI RINVIO**

Per quanto non espressamente disciplinato al presente contratto si applicano gli artt. 2222 e segg. del codice civile. In caso di inadempimento si applicano le disposizioni in materia di risoluzione del contratto contenute nel libro IV, titolo II, capo XIV del codice civile.

**ART. 12 - SPESE DI REGISTRAZIONE**

Il presente contratto è soggetto a registrazione solo in caso d'uso, a norma dell'art. 5 comma 2 del D.P.R. n° 131 del 26 aprile 1986.

**ART. 13 - TUTELA DATI PERSONALI**

Ai sensi del D.Lgs. 196/03 il committente informa il collaboratore che i suoi dati personali, oltre ad essere trattati da Conisma, verranno comunicati anche a parti terze, intendendo con ciò tutti quegli enti, istituzioni, aziende, consulenti et similia che sono strumentali all'attività del committente ed alla sua perpetuazione o che sono titolari, per leggi e/o regolamenti, alla necessaria conoscenza e/o gestione dei medesimi. Con la sottoscrizione del presente contratto, il collaboratore esprime il proprio consenso alla comunicazione dei suoi dati personali ai soggetti sopra indicati o ad essi comunque equiparati, dichiarandosi consapevole che il responsabile del trattamento dei dati alla data di sottoscrizione del presente atto, è Antonio Capone.

**ART. 14 - FORO COMPETENTE**

Per eventuali controversie il collaboratore dichiara di accettare la competenza del Foro di Roma.

Letto, confermato e sottoscritto

**Il Direttore del CoNISMa**

*Ing. Annibale Cutrona*

**Il Collaboratore**

*Dott.ssa*

firma \_\_\_\_\_

Agli effetti dell'art. 1341 del Codice Civile il sottoscritto dichiara di approvare specificatamente le disposizioni dei seguenti articoli del contratto:

|                            |   |
|----------------------------|---|
| Art. 8 - (Recesso)         | Art. 9 - (Proprietà - Riservatezza dei risultati) |
| Art. 10 - (Responsabilità) | Art. 11 - (Foro competente)                       |

**Il Collaboratore**

*Dott.ssa*

firma \_\_\_\_\_  
nat a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_  
codice fiscale: \_\_\_\_\_  
residenza: \_\_\_\_\_  
domicilio: \_\_\_\_\_  
cell.: \_\_\_\_\_  
E-mail: \_\_\_\_\_

*Per presa visione e accettazione dell'incarico di supervisione*  
**Prof. ....**  
*(Incaricato della supervisione e verifica di cui all'Art. 6)*